

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente DECRETO

Num. 95 del 01/06/2020 BOLOGNA

Proposta: PPG/2020/104 del 01/06/2020

Struttura proponente: GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MERITO AI CENTRI ESTIVI.

Autorità emanante: IL PRESIDENTE - PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Firmatario: STEFANO BONACCINI in qualità di Presidente della Giunta Regionale

Parere di regolarità amministrativa di Legittimità: ORLANDO ANDREA espresso in data 01/06/2020

Parere di regolarità amministrativa di Merito: ORLANDO ANDREA espresso in data 01/06/2020

Approvazione Assessore: BONACCINI STEFANO

Responsabile del procedimento: Andrea Orlando

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamati i propri Decreti:

n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";

n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";

n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;

n. 57 del 3 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata";

n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";

n. 69 del 24 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina";

n. 70 del 27 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie";

n. 73 del 28 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 74 del 30 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 75 del 6 maggio 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle

persone fisiche e alle attività sportive";

n. 82 del 17 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 84 del 21 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 87 del 23 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 94 del 30 maggio 2020" Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
- le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

- l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Ritenuto che l'attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio emiliano-romagnolo consenta la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;

Ritenuto necessario adottare formalmente il protocollo regionale previsto al punto 7 dell'ordinanza approvata con decreto n. 82 del 17 maggio 2020, per la ripresa dell'attività dei centri estivi;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. di adottare per la ripresa dell'attività dei centri estivi ai sensi del punto 7 dell'ordinanza approvata con decreto n. 82 del 17 maggio 2020, il "Protocollo regionale per attività ludico-ricreative - centri estivi - per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni", allegato n. 1;
2. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981;
3. la presente ordinanza è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Stefano Bonaccini

PROTOCOLLO REGIONALE PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI

Premessa

L'obiettivo del presente Protocollo, approvato ai sensi dell'art.1 lettera c) decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/2020, è fornire indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di Covid 19, in relazione alla possibile apertura delle attività dei centri estivi a decorrere dall'8 giugno 2020.

È facoltà dei genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia (non essendo scuola dell'obbligo), valutare l'eventuale iscrizione al centro estivo anche nel mese di giugno.

Il presente Protocollo, redatto in coerenza con le *Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19*, previste dall'Allegato 8 al Dpcm 17 maggio 2020, punto 3, ne fornisce la contestualizzazione alla realtà regionale, caratterizzata da una consistente, diffusa, ampia e plurale rete di servizi estivi, sviluppatasi anche grazie alla preesistente normazione regionale e regolamentazione comunale, specificando le indicazioni concernenti l'apertura e l'organizzazione dei centri estivi per l'anno 2020 in Emilia-Romagna. Il presente Protocollo si ispira inoltre al documento di proposte che la Regione Emilia-Romagna ha condiviso con il Governo, richiamato dalle sopracitate Linee guida nazionali, redatto grazie al confronto avviato con rappresentanti di ANCI, UPI, soggetti gestori, coordinamenti pedagogici territoriali, terzo settore, esperti e sanità pubblica e ad ulteriori contributi pervenuti.

1. ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI, REQUISITI STRUTTURALI E DOTAZIONI MINIME DEI CENTRI ESTIVI

Sono validi per i centri estivi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole e da altre strutture extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d'uso che le rendano idonee ad ospitare collettività di minori.

I Comuni possono individuare altre tipologie di spazi e di immobili che, per le loro caratteristiche strutturali e con un'attenta valutazione dell'adeguatezza dal punto di vista della sicurezza, sono considerate idonee allo svolgimento dei centri estivi, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili come ludoteche, centri per famiglie, oratori, fattorie didattiche, colonie estive, spazi di aggregazione, ecc.

In considerazione delle necessità di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a ridurre i rischi di contagio e garantire il più possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro, è fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi per fasce d'età e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività programmate.

È opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra. Vista l'organizzazione in piccoli gruppi, è necessario uno sforzo volto ad individuare una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività dei centri estivi nell'ambito del territorio di riferimento.

In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente: tenere le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

In relazione ai servizi igienici, sono necessarie le seguenti dotazioni in relazione agli iscritti:

- WC 1/25
- Lavabo 1/15

Si precisa che almeno un servizio igienico deve essere accessibile alle persone con disabilità. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche potrà essere assicurata anche con opere provvisorie. Occorre prevedere inoltre 1 servizio igienico riservato ad operatori e volontari.

Nel caso di domande superiori alla ricettività, dovranno essere tenuti in considerazione, anche in relazione al contesto socio-economico locale, alcuni criteri di priorità per l'accesso ai servizi:

- la condizione di disabilità del bambino o adolescente;
- la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o adolescente;
- i nuclei familiari con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti (ad es. entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro agile/smart-working).

2 REQUISITI FUNZIONALI DEL CENTRO ESTIVO

2.1 Personale: titoli richiesti, standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti

Nei centri estivi è richiesta la presenza:

1. di un **responsabile**, con ruolo di coordinatore in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante, o di documentata esperienza in campo educativo. Per i Centri estivi, che accolgono un numero di iscritti al turno settimanale superiore a 20, il "responsabile" dovrà essere in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario – anche triennale – inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. Sono compresi fra i titoli ammissibili per svolgere il ruolo di responsabile del centro estivo il baccalaureato dei sacerdoti nonché i titoli di baccalaureato triennale e laurea magistrale quinquennale rilasciati dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose. In assenza di tale titolo in capo al "responsabile", il soggetto

gestore dovrà avvalersi per almeno 3 ore settimanali, di soggetto esterno e in possesso di titolo di studio come sopra specificato;

2. di **operatori** nella seguente misura:

- per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
- per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
- per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.

Tale personale deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore.

3. di **personale ausiliario**, nella misura funzionale allo svolgimento delle attività, tenuto conto della necessaria riorganizzazione per rispettare le misure di precauzione e sicurezza.

È consentita inoltre la presenza di **volontari** di età pari o superiore a 16 anni, purché ne venga garantita la supervisione attiva da parte del responsabile del centro estivo. Tali volontari non concorrono alla determinazione del rapporto numerico.

Al personale e ai volontari coinvolti nella gestione del centro estivo è richiesta una formazione in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, fornita in collaborazione con il servizio regionale competente con modalità a distanza, collegandosi al seguente link: <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/centri-estivi>

Ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia “patteggiato” ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l'assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento.

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinqües e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.”¹

2.2 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini o adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità con gli stessi operatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Si richiede il massimo sforzo organizzativo per costituire piccoli gruppi di bambini o adolescenti omogenei anche in riferimento al numero di turni settimanali complessivamente frequentati.

Qualora il numero di turni settimanali frequentati da bambini o adolescenti del medesimo gruppo sia diverso, non si preclude, se necessario, l'integrazione del piccolo gruppo nel successivo turno settimanale, privilegiando il più possibile la continuità e stabilità dei gruppi. Si deve tendere a mantenere la relazione tra ogni bambino o adolescente e gli stessi operatori per l'intera durata di frequentazione, evitando che nei turni settimanali gli stessi operatori lavorino con più gruppi.

Le condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venisse a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

- continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o adolescenti, anche al fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
- non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.
- le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro.

2.3 Attività preliminare di coinvolgimento formativo degli ospiti dei centri estivi per la tutela della salute per il corretto svolgimento dell'attività motoria e sportiva

La salute dei bambini e dei ragazzi e la difesa preventiva contro eventuali forme di diffusione di focolai di Covid-19 nei centri estivi è determinata in misura significativa dall'opera di informazione e formazione che gli operatori, i tutor e qualsiasi altra figura professionale deputata all'accoglienza di bambini e adolescenti sapranno comunicare all'inizio del periodo di permanenza. Si possono prevedere forme di gioco di gruppo per:

- ¹ si ricorda che per quanto riguarda il personale volontario le circolari interpretative utili sono rinvenibili nel sito [www. Giustizia.it](http://www.Giustizia.it) e nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che attualmente tali documenti (circolare 1104/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e scheda pratica 1 agosto 2018/Ministero di Giustizia) prevedono che per i volontari non vi sia obbligo del certificato penale. “L’obbligo di richiedere il certificato penale sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvale di semplici forme di collaborazione”;

- Educare al distanziamento visualizzando (con strisce e/o aste) la lunghezza dei due metri (per l'attività sportiva) e del metro (per ogni altra attività);
- Rendere usuale la pratica della sanificazione delle mani ogni volta che si accede ad una struttura sportiva per praticare attività motoria o sportiva e al termine dell'attività stessa;
- Educare a non portare mai le mani sulla faccia, in particolare se l'attività sportiva prevede utilizzo di ausili e strumenti quali ad esempio: tappetini, cuscini, palle, bastoni, pesi, corde, ecc.

2.3.1 Modalità di pulizia e disinfezione di ausili e strumenti

Tutti gli ausili utilizzati per l'attività motoria e sportiva vanno puliti e disinfettati con tipologie di prodotti autorizzati dalle vigenti disposizioni almeno due volte al giorno: la mattina, prima del loro utilizzo e la sera, a conclusione di tutte le attività.

2.3.2 Limitazione dell'uso comune degli ausili e strumenti

È necessario limitare il più possibile l'uso comune degli ausili e degli strumenti. In particolare, non vanno mai scambiati e ne deve essere garantito l'uso personale: tappetini per esercizi a corpo libero, racchette, mazze e guantoni da baseball, caschi per ciclismo, guantini, teli.

Considerata l'impossibilità di determinare un uso soggettivo in particolare per palle e palloni, per essi vanno previste forme di sanificazione a termine di ogni attività in cui se ne faccia utilizzo. Utile accorgimento sarà quello di far lavare a fondo o sanificare le mani prima e dopo l'uso.

Gli strumenti costituiti da materiali, stoffa o feltro, come nel caso delle palline da tennis, che permettono solo una breve sopravvivenza del virus, possono essere tenuti in un contenitore e non devono essere utilizzati almeno 12 ore fra un giorno e l'altro.

Le attività che si configurano come attività motoria individuale possono essere svolte nel rispetto delle indicazioni contenute nello specifico "Protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di palestre e palestre che promuovono salute in Emilia-Romagna", di cui all'allegato 1 decreto del Presidente della giunta regionale n. 84 del 21/5/2020, e se svolte in piscina nel rispetto del "Protocollo regionale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività in PISCINA in Emilia-Romagna" allegato 2 alla medesima ordinanza.

Le attività che si configurano come attività sportiva di gruppo in squadra possono essere svolte nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee-Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e). Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra" dell'Ufficio per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel documento Politecnico di Torino - CONI "Lo Sport riparte in sicurezza

Prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 nei siti dedicati all'attività sportiva”.

2.3.4 Giochi motori

L'esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un ruolo prioritario per la salute, in età evolutiva e, oltre ad essere divertente, contribuisce a migliorare le condizioni di salute fisica e a promuovere il benessere psicologico, soprattutto tenuto conto delle ricadute sulla popolazione infantile dal periodo di lock-down.

Inoltre, nella situazione attuale di emergenza, fare ogni giorno movimento è anche un modo semplice ed efficace per evitare stress e senso di frustrazione in queste fasce di età. Con l'esercizio fisico vengono infatti scaricate le tensioni accumulate, con riduzione di agitazione e conflittualità, aumentano le energie e lo stato di benessere generale, migliorano la qualità del sonno, l'autostima, la fiducia in sé stessi.

All'interno dei centri estivi vanno pertanto privilegiate le attività soprattutto all'aria aperta. Per i giochi motori alcuni esempi, che permettono di mantenere le precauzioni già indicate per le attività all'interno dei centri estivi, possono essere rappresentati da:

Per la fascia d'età 3-4 anni

- Salto della corda
- Capriole
- Ballo non di coppia
- Gioco dello specchio: porsi di fronte ai bambini mantenendo distanze, e invitarli a copiare tutti i movimenti.

Per la fascia d'età 5-7 anni

- Percorso a ostacoli: creare un percorso ad ostacoli divertente che includa diversi movimenti e mantenga le distanze.
- Campana

Per la fascia d'età 8-11 anni

- Catena di movimenti: una persona inizia il gioco eseguendo un movimento a piacere, il giocatore successivo esegue il primo movimento e ne aggiunge un altro, e così via per ogni giocatore, formando una catena di movimenti. Si continua finché la sequenza della catena non viene interrotta (per errore o per dimenticanza). L'ultimo giocatore che esegue correttamente tutti i movimenti della sequenza è il vincitore.
- Salto in lungo.

2.4 Principi generali di igiene e pulizia

Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

- 1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
- 2) non tossire o starnutire senza protezione (mascherina, fazzoletto, la piega del gomito,...);
- 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
- 4) non toccarsi il viso con le mani;
- 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;
- 6) arieggiare frequentemente i locali.

Particolare considerazione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine, che devono essere indossate da tutte le persone che accedono al centro, fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio attività fisica, attività all'aperto con opportuno distanziamento, pausa pasto, ...). Al riguardo va precisato che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, e con il parere del Comitato Tecnico Scientifico (Verbale n. 82 del 28 maggio 2020) "non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (...)". A seconda del tipo di attività svolta, qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento interpersonale con bambini o ragazzi che non utilizzino la mascherina in quanto minori di 6 anni oppure minori con disabilità, l'operatore utilizza una mascherina FFP2 senza valvola.

Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività e dei materiali devono essere svolte, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro. Si suggerisce di utilizzare giochi e materiali che possono essere igienizzati più facilmente (quindi costruzioni in legno o plastica o materiale riciclato facilmente lavabile, piuttosto che oggetti di stoffa o di peluche) e di non mescolare i giochi fra diversi gruppi di bambini (ogni gruppo deve avere la sua scorta di giochi). Oltre al normale lavaggio e disinfezione di fine giornata i giochi andranno lavati e disinfettati anche tramite l'uso di salviettine igienizzanti (imbevute di alcool), se portati alla bocca da un bambino. L'operatore addetto al lavaggio dei giocattoli, così come chiunque provveda alla pulizia delle superfici o allo smaltimento dei vestiti eventualmente sporchi, deve igienizzare le mani dopo le operazioni di pulizia e può utilizzare guanti (che vanno poi correttamente smaltiti o sanificati).

I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di "disinfezione" almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

In generale per le misure igieniche si rimanda al Protocollo "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

2.5 Somministrazione pasti

A garanzia della salubrità dei pasti eventualmente somministrati presso i centri estivi, deve essere fatto riferimento alle Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio Sars Cov-2, di cui al decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/20 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

Prima dell'eventuale consumo di pasti occorre provvedere al lavaggio delle mani e nel momento del consumo del pasto è necessario porre attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini.

La somministrazione del pasto può prevedere la distribuzione in monoporzione, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabili.

3 REQUISITI SANITARI PER L'AMMISSIONE DEI MINORI E DEL PERSONALE

Al fine di rilevare la presenza di eventuali problemi di salute del minore è opportuno che gli adulti titolari della responsabilità genitoriale segnalino al gestore le eventuali condizioni in merito a:

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);
- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).

Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda sanitaria per minori" (allegato 1 al presente Protocollo)-autocertificate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Non è richiesto certificato medico per la frequenza del centro estivo.

Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria. Il personale addetto alla preparazione dei pasti (ove presente) è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2003. Occorre prevedere un certo numero di operatori sostituiti disponibili nel caso in cui qualche operatore dovesse contagiarsi o rimanere in isolamento come previsto da normative e protocolli di controllo dell'epidemia.

In caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro per i bambini e i ragazzi e per gli operatori che possano far rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, l'Ente Gestore provvede all'isolamento immediato del caso sospetto e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e, qualora si trattasse di un minore, anche i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell'effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l'immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, nel caso di un minore a cura del genitore o altro adulto responsabile. Nel caso di adulto o minore positivo, non può essere ammesso al centro estivo fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.

3.1 Accompagnamento e ritiro dei bambini e adolescenti. Triage in accoglienza

I punti di accoglienza del centro estivo devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati, onde evitare assembramento nelle aree interessate.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.

Nello svolgimento della procedura di triage l'accompagnatore è tenuto a informare l'operatore all'ingresso, sullo stato di salute corrente del bambino o dell'adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non è possibile accedere alle attività.

È possibile prevedere la verifica della temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione). In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non è possibile l'accesso alle attività.

La stessa procedura va posta in essere all'entrata per gli operatori, che, in presenza di sintomi compatibili al Covid19, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore. In ogni caso in presenza di sintomi o temperatura superiore a 37,5 gradi non possono svolgere attività.

3.2 Attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo in cui viene accolto il bambino ed adolescente, adottando il rapporto numerico a 1 educatore per 1 bambino o adolescente con disabilità, salvo casi specifici previa attenta valutazione.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come della necessità di accompagnare bambini ed adolescenti con disabilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

4 PROCEDURE PER L'APERTURA DEI CENTRI ESTIVI

I soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, anche qualora esso si svolga presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività, inoltrano Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). Tale Dichiarazione va inviata al Comune sede della struttura, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attesta il possesso dei requisiti previsti dal presente Protocollo e l'impegno a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti al campo estivo.

In caso di affidamento a soggetti terzi della gestione di un servizio in appalto o concessione da parte del Comune, l'atto di assegnazione tiene luogo della Dichiarazione di cui sopra.

La Dichiarazione deve essere redatta secondo il fac-simile, allegato 2 al presente Protocollo.

Ai fini dei controlli di pertinenza, il comune trasmette all'Ausl competente l'elenco dei centri estivi attivati.

Nel caso in cui, i soggetti gestori abbiano presentato la Scia per i centri estivi 2020 prima della data di approvazione di questo atto, essa potrà essere ritenuta valida, salvo la necessità di integrazioni ai sensi del presente Protocollo.

Nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento tra la massima tutela della sicurezza e della salute e il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e degli adolescenti, occorre prendere atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare completamente il rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida nazionali, nel presente Protocollo e in quelli richiamati.

È possibile prevedere che enti gestori e famiglie condividano un patto di responsabilità reciproca in cui dichiarino di essere informati e consapevoli dei possibili rischi di contagio da virus COVID-19 derivanti dalla frequenza dei luoghi di attività, e delle misure di precauzione e sicurezza indicate.

Dal punto di visto giuridico tale patto non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" di cui al DPCM 17 maggio 2020, e del presente Protocollo regionale.

A tal fine si allega un fac-simile (Allegato 3), che può essere adattato e integrato dai soggetti gestori.

5 VIGILANZA E SANZIONI

Le funzioni di controllo e vigilanza sui centri estivi a favore di minori sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b e dell'art 14 comma 12 della L.R. 14/08 e ss.mm. e comprendono la vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria.

Nel caso in cui venisse attivato un centro estivo in assenza di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto gestore, il Comune competente può ordinare la sospensione delle attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

Fatto salvo quanto sopra previsto in materia di appalti e concessioni, chiunque gestisca un centro estivo senza avere presentato la predetta dichiarazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00 (art. 39 comma 5 L.R. 2/2003), il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi sono di competenza del Comune.

Elenco Allegati:

- 1 Scheda sanitaria per minori
- 2 Fac-simile Dichiarazione su possesso dei requisiti e progetto organizzativo
- 3 Fac-simile "Patto di responsabilità reciproca"

SCHEDA SANITARIA PER MINORI
SANITARY CARD FOR MINORS

--	--

cognome = surname **nome = first name**

--	--

luogo e data di nascita = place and date of birth **nazionalità = nationality**

--

residenza-indirizzo-telefono = domicile-complete address-phone ☎

--	--	--

medico curante = doctor in charge **libretto sanitario n.** **AUSL**

MALATTIE PREGRESSE - PREVIOUS DISEASES

morbillo measles	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no
parotite mumps	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no
pertosse whooping-cough	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no
rosolia rubella	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no
varicella varicella	si = yes	no	non so = unknown	vaccinato = vaccinated	si = yes	no

ALLERGIE - ALLERGIES

	specificare = specify
farmaci drugs	
pollini pollens	
polveri dusts	
muffe moulds	
punture di insetti insect stings	

altro other diseases: _____

documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto = included papers concerning diseases and therapies in progress: _____

intolleranze alimentari = food intolerances: _____

data = date

firma di chi esercita la potestà parentale
signature of the person exercising parental authority

AL COMUNE DI _____
Indirizzo _____
Cap città _____

DICHIARAZIONE E PROGETTO ORGANIZZATIVO

Il sottoscritto _____,

in qualità di (presidente, rappresentante legale....) _____

dell'ente gestore: _____

_____ C.F. _____,

nato a _____ prov. _____ il _____

Residente a _____ CAP _____ Via _____ n. _____,

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

che l'attività di centro estivo si svolgerà presso la struttura denominata: _____

Via/piazza e n. _____

Cap città _____

di proprietà di: _____

funzionante con la seguente destinazione:

- ☐ scolastica
- ☐ struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d'uso che la rendono idonea ad ospitare collettività di minori
- ☐ altra struttura specificare: _____

per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico _____ di
età compresa tra anni: _____ e anni: _____

Dichiara:

- che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previsti dal protocollo regionale;
- che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è:

Cognome: _____ Nome: _____

in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo regionale per i centri estivi, ovvero:

maggiore età,

diploma di scuola secondaria di secondo grado,

del titolo di studio e/o esperienza in campo educativo _____;

- che il personale impiegato in qualità di operatore per il centro estivo è maggiorenne, ed è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea preferibilmente ad indirizzo socio educativo;
- che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti:
per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti;
- di essere consapevole che il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con disabilità, dovrebbe essere di un educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa attenta valutazione.

Dichiara inoltre, che:

- è impiegato il personale ausiliario nel numero di: _____
- è impiegato personale volontario nel numero di: _____
- il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet";
- relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti;
- viene garantita la copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti al centro estivo;
- nella struttura adibita a centro estivo
 - ☐ non sono consumati pasti
 - ☐ sono consumati pasti forniti dall'esterno
 - ☐ sono preparati e consumati pasti secondo quanto espressamente previsto dal protocollo "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2";

Dichiara che:

- l'attività prevista ha la durata di n. ____ settimane
dal _____ al _____
con orario di apertura dalle _____ alle _____ dei giorni settimanali
da _____ a _____

- per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una piantina, dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, aree servizio ecc.) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per gli spostamenti;

- il prospetto della programmazione settimanale delle attività è il seguente:

- in caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità verranno utilizzate le seguenti modalità di accoglienza (identificando anche le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e utilizzare)_____

- autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), che i dati personali forniti saranno trattati dall'Ufficio ricevente esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti agli articoli 15 e ss. del summenzionato Regolamento

Luogo e data, _____

Firma _____

Facsimile PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto _____, responsabile del Centro Estivo
_____, realizzato presso la sede

e il/la signor/a _____, in qualità di genitore o titolare della
responsabilità genitoriale) di _____, nato a _____
(_____), residente in _____, via _____
_____ e domiciliato in _____,
_____ via _____,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,

**SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE LA FREQUENZA DI _____ AL CENTRO ESTIVO
SOPRA MENZIONATO.**

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- (FACOLTATIVO) di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l'Ente Gestore provvede all'isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell'effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l'immediato allontanamento della

persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile.

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno del centro;

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:

- delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dal campo;
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all'area del centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.

in particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all'iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il centro estivo;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell'autorità

sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico-ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti.

**Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)**

**Il responsabile del Centro
Estivo**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/104

IN FEDE

Andrea Orlando

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta PPG/2020/104

IN FEDE

Andrea Orlando